



ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI NELL'ORDINE DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO

Statuto

Articolo 1

L'Associazione dei Cavalieri nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro è un'associazione privata d'ispirazione cristiana, votata a perpetuare l'illustre ed insigne tradizione caritatevole, culturale e spirituale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, istituito da S.S. Gregorio XIII nel 1572.

Apolitica ed apartitica, esclude ogni finalità di lucro.

Riunisce i Cavalieri e le Dame che, avendo regolarmente ricevuto l'investitura nell'Ordine, desiderano operare disinteressatamente per il raggiungimento degli scopi associativi, fedeli allo spirito delle finalità dell'Ordine definite nel Reale Magistrale Decreto di Re Vittorio Emanuele III del 17 novembre 1907, che approvava lo statuto fondamentale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e che così iniziava:

“L'Ordine Mauriziano ha per scopo:

a) di remunerare i lunghi e segnalati servizi e le benemeritenze acquistate da funzionari dello Stato nelle carriere civili e militari, o da privati nelle industrie, nelle arti, nei commerci, nelle opere di beneficenza pubblica e privata, nello studio e nell'applicazione delle discipline economiche sociali, o con opere umanitarie e filantropiche nei campi della istruzione e coltura popolare, scientifica e tecnica;

b) di esercitare la pubblica beneficenza mediante il ricovero e la cura degli ammalati poveri, o con soccorsi pecuniari nei casi di pubblici infortuni;

(...)

Alle attività di beneficenza dovrà essere effettivamente devoluto almeno il 90% (novantapercento) degli introiti.

Articolo 2

L'Associazione ha durata illimitata.

La sua sede legale viene decisa dal Consiglio Direttivo.

Il suo emblema e distintivo è formato da una croce verde ottagonale regolare, inscritta in uno scudo ovale rosso, alla quale è sovrapposta una croce greca regolare bianca trifogliata alle estremità.

Articolo 3

Possono associarsi gli insigniti nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

L'investitura dovrà essere dimostrata dall'aspirante, con l'invio dei relativi documenti accompagnati dalla domanda d'adesione, indirizzata al Consiglio Direttivo e regolarmente compilata e sottoscritta con firma leggibile, unitamente a copia della propria carta d'identità o del proprio passaporto in corso di validità, per il necessario riscontro della firma e dei dati dichiarati.

Le domande che non avranno ricevuto risposta entro tre mesi s'intenderanno per ciò stesso respinte e non potranno essere ripresentate prima del decorso di un anno solare.

L'aspirante associato dovrà trovarsi e mantenersi nel pieno godimento dei diritti politici e civili, non dovrà aver subito condanne definitive da parte dell'autorità giudiziaria, né in campo penale né in campo amministrativo, e dovrà impegnarsi per iscritto, in spirito di servizio, al conseguimento degli scopi associativi anche dal punto di vista economico, quantomeno con il pagamento della quota associativa minima, deliberata dall'Assemblea Generale entro il primo bimestre di ogni anno. Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione di associati onorari e di associati benemeriti, che non saranno tenuti al versamento della quota associativa.

La qualifica di associato si perde per decesso, dimissioni o per espulsione deliberata dal Collegio dei Proviviri, motivata dal mancato pagamento, senza giustificato motivo, di due annualità della quota minima associativa, oppure da sopravvenuto stato personale o da atti o da comportamenti incompatibili con il presente Statuto o con le finalità dell'associazione.

Articolo 4

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea Generale; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente Vicario; e) i Vice Presidenti; f) il Tesoriere; g) il Collegio dei Proviviri; h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche e non comportano compensi ad alcun titolo e sotto alcuna forma.

Articolo 5

L'Assemblea Generale:

- a) è costituita da tutti gli associati, esclusi quelli facenti parte del Collegio dei Revisori dei conti, per gli atti di loro competenza o sui quali hanno l'onere di presentare relazioni;
- b) è convocata dal Presidente quando lo ritiene opportuno, oppure su richiesta di almeno i due terzi degli aventi diritto a parteciparvi, e comunque almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno precedente;
- c) delibera sugli oggetti all'ordine del giorno e comunque sugli argomenti e sulle materie di sua esclusiva competenza, più avanti specificati;
- d) elegge fra i soci e rinnova, anche confermandole, le cariche di tutti gli organi dell'associazione. Le elezioni si svolgono per lista bloccata. In secondo tempo, ma nel termine di 15 giorni successivo alla proclamazione dei risultati delle elezioni, il Consiglio Direttivo elegge le altre cariche, scelte nell'ambito del Consiglio medesimo;
- e) ha competenza esclusiva ed illimitata, secondo le previsioni del presente statuto, per l'elezione e il rinnovo di tutti gli organi e delle cariche centrali dell'associazione, salvo quelle riservate al Consiglio Direttivo, per le modifiche dello Statuto e per qualsivoglia mutamento dello stato associativo, per approvare, respingere o modificare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, per deliberare lo scioglimento dell'associazione, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno tre quinti degli associati, e per il raggiungimento dello scopo associativo;
- f) determina l'importo della quota associativa annuale minima;
- g) può eleggere un Delegato alle attività internazionali che sarà, de jure, membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Il Presidente:

- a) è il portavoce dell'associazione;

- b) convoca e presiede l'Assemblea Generale;
- c) vigila sul rispetto dello Statuto e sul perseguimento dello scopo associativo;
- d) controlla che gli organi centrali e territoriali dell'Associazione operino in tal guisa;
- e) deferisce al Collegio dei Proviviri gli inadempienti;
- f) assume, sotto la sua responsabilità nei confronti dell'associazione, ogni iniziativa di legge e di Statuto, coordinando la sua azione con quella del Vice Presidente Vicario per quanto concerne gli atti aventi rilevanza nei confronti dei terzi.

Articolo 7

Il Vice Presidente Vicario:

- a) è il rappresentante legale dell'associazione, sia di fronte ai terzi sia in giudizio;
- b) è l'unico legittimato, nell'ambito della legge, dello Statuto e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale alla quale risponde, ad agire e disporre verso i terzi in nome e per conto dell'associazione, ad acquisire diritti e ad assumere obblighi;
- c) può, entro tali limiti, in nome e per conto dell'associazione, aprire conti correnti o libretti di risparmio presso istituti bancari o presso Poste Italiane SpA ed operarvi; delegare altri, sotto la sua personale responsabilità, ad operare su detti conti correnti o depositi;
- d) assume ogni necessaria iniziativa di carattere legale, coordinandosi con il Presidente e sotto la responsabilità, verso l'associazione, di quest'ultimo.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo:

- a) è formato da 3 a 9 membri, eletti dall'Assemblea Generale, che a loro volta eleggono fra di loro il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed uno o più Vice Presidenti;
- b) delega uno o più Vice Presidenti allo svolgimento di determinate attività, anche relative a particolari settori;
- c) esamina le domande d'adesione e delibera in merito;
- d) delibera ed agisce in merito a tutte le attività di gestione dell'associazione non di competenza di altri organi.

Articolo 9

Il Tesoriere:

- a) cura ed è responsabile verso l'associazione della regolare tenuta delle scritture contabili, anche ai sensi di legge;
- b) attende ad ogni altro compito, di sua specifica competenza, assegnatogli dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, potendosi far coadiuvare da terzi o associati di sua fiducia che operano sotto sua diretta responsabilità verso l'associazione;
- c) gestisce i fondi secondo le deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, assumendo la responsabilità dell'equilibrio finanziario;
- d) predispose il progetto di bilancio preventivo di ciascun esercizio ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente, entrambi da sottoporre all'Assemblea Generale con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) è composto da tre membri che, tra loro, eleggono il Presidente del collegio;
- b) controlla la regolarità della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della sua contabilità, anche mediante ispezioni e verifiche;
- c) comunica al Presidente le eventuali irregolarità;

d) redige le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Articolo 11

Il Collegio dei Proviviri:

- a) è composto da tre membri che, tra di loro, eleggono il Presidente del collegio;
- b) decide sulle controversie fra gli associati e fra gli associati e l'associazione riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto;
- c) qualora ne ricorrano le condizioni, sospende da ogni attività associativa, sino ad un anno, gli associati, e, nei casi più gravi previsti dal presente Statuto, li espelle;
- d) assume decisioni non impugnabili avanti all'Assemblea Generale, per alcuna ragione o causa.

Articolo 12

Tutte le cariche negli organi centrali previste nel presente Statuto hanno la durata di cinque anni e possono essere rinnovate per pari periodo di tempo. Nel caso di morte o impedimento permanente nel corso dei cinque anni si provvede alla sostituzione a norma di Statuto, ma la scadenza non viene prorogata e rimane quella originaria.

Articolo 13

Le convocazioni avvengono principalmente per e-mail, ma anche per fax od equipollente dieci giorni di calendario liberi prima della riunione, con esclusione di quelle per il Collegio dei Proviviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti, per i quali sono sufficienti cinque giorni liberi di calendario.

Articolo 14

Le votazioni dell'Assemblea Generale sono valide se interviene personalmente o per delega almeno un terzo degli aventi diritto in prima convocazione. Ogni votante può essere portatore al massimo di cinque deleghe di aventi diritto al voto.

Le deliberazioni di tutti gli organi sono prese a maggioranza semplice dei voti validi. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente dell'organo deliberante.

Il voto del Presidente vale il doppio in caso di parità.

Articolo 15

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Alle attività di beneficenza dovrà essere effettivamente devoluto almeno il 90% (novantapercento) degli introiti. La parte rimanente potrà essere impiegata esclusivamente per il raggiungimento degli scopi associativi.

Qualora si addivenga allo scioglimento dell'associazione, tutti gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno obbligatoriamente devoluti in beneficenza, con divieto assoluto di distribuzione di somme agli associati e con obbligo di rendiconto pubblico.

Articolo 16

Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme del Codice Civile italiano e le altre norme italiane in materia.

Letto, confermato e sottoscritto l'8 luglio 2009, 481° anniversario della nascita a Chambéry di Emanuele Filiberto, X Duca di Savoia, I Gran Maestro dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro per volontà di S.S. Gregorio XIII.